

Accertamento bancario nullo se l'impresa è inattiva



La VI sezione della Corte di Cassazione, con la **sentenza del 30 Giugno 2015, n. 13369**, è venuta in soccorso all'imprenditore che si vedeva contestati ricavi in nero a seguito di un accertamento bancario da parte dell'Agenzia delle Entrate che rinveniva un serie di movimenti bancari sospetti e non adeguatamente motivati; riconducendoli a ricavi conseguiti nell'ambito dell'attività d'impresa, ai sensi dell'**art.32, comma 10, n. 2, D.P.R. n. 600/1973**.

Nel caso di specie, l'Amministrazione Finanziaria aveva notificato un **avviso d'accertamento IVA, IRPEF e IRAP** per l'anno 2004, nei confronti di un imprenditore edile con le motivazioni di cui sopra.

Il contribuente, che aveva proposto ricorso in Commissione Tributaria Provinciale, si vedeva **riconosciute le proprie ragioni in Commissione Tributaria Regionale**, la quale aveva riformato la pronuncia di primo grado, di fatto dando ragione all'imprenditore.

L'**Amministrazione Finanziaria** è quindi **ricorsa al giudizio della Suprema Corte**, senza però ponderare adeguatamente il verbale di contestazione, emesso dalla Guardia di Finanza per la medesima annualità, in cui si riconosceva che l'imprenditore edile, in quell'intervallo di tempo, non aveva *"mai svolto attività nel ramo dei lavori edili"*.

La sentenza della Cassazione, rilevando che non esiste il presupposto giuridico per ricondurre i movimenti bancari non giustificati ai ricavi di cui all'art. 32, comma 10, n. 2 del D.P.R. n. 600/1973; ovvero l'attività d'impresa per l'annualità oggetto dell'accertamento, **ritiene il ricorso**

infondato e pertanto conferma la sentenza della CTR.

FONTE: <http://fiscopiu.it>